

Circolare n. 23

Roma, 3 settembre 2024

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e  
territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della  
performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2024 –  
Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

## Quadro Normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 114,** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2024.
- /// **Circolare Inail 8 novembre 2023, n. 47:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2023 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".

∕ **Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2024."

## **PREMESSA**

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114<sup>1</sup> rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza **1° luglio 2024** e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 20.258,70** e di **euro 37.623,30**.

Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12<sup>2</sup>.

Il riepilogo per gli anni 2015 – 2024 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'Allegato 1.

## **TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI**

### **1. Lavoratori dell'area dirigenziale<sup>3</sup>**

<b>dal 1° luglio 2024</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 125,41*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 3.135,28</b>

\*per arrotondamento del valore di euro 125,411

#### **1.1 Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part-time*<sup>4</sup>**

<b>dal 1° luglio 2024</b>	
Retribuzione convenzionale <b>oraria</b>	<b>euro 15,68*</b>

\* euro 125,41: 8

<sup>1</sup> Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale dal 9 agosto 2024 all'8 agosto 2025 – Numero repertorio 378/2024.

<sup>2</sup> Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2024".

<sup>3</sup> Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.5.2.

<sup>4</sup> Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.5.2.

## 2. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita<sup>5</sup>:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

<b>dal 1° luglio 2024</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 67,53*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 1.688,23**</b>

\*per arrotondamento del valore di euro 67,529 (20.258,70: 300)

\*\* per arrotondamento del valore di euro 1.688,225 (20.258,70: 12)

## 3. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.<sup>6</sup>

<b>dal 1° luglio 2024</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 67,80*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 1.695,10</b>

\* per arrotondamento del valore di euro 67,8038

## 4. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84<sup>7</sup>

<b>dal 1° luglio 2024</b>	
Retribuzione convenzionale <b>giornaliera x 12 gg. mensili</b>	<b>euro 1.510,44</b> (euro 125,87 x 12)

<sup>5</sup> Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.6.2.

<sup>6</sup> Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.6.3.

<sup>7</sup> Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.6.4.

## 5. Retribuzione di ragguglio<sup>8</sup>

<b>dal 1° luglio 2024</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 67,53*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 1.688,23</b>

\*per arrotondamento del valore di euro 67,529

## 6. Lavoratori parasubordinati<sup>9</sup>

<b>dal 1° luglio 2024</b>	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>euro 1.688,23</b> <b>euro 3.135,28</b>

## 7. Lavoratori sportivi<sup>10</sup>

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

<b>dal 1° luglio 2024</b>	
<b>Minimo e massimo annuale</b>	<b>euro 20.258,70 - 37.623,30</b>

<sup>8</sup> Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.7.

<sup>9</sup> Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.8. La base imponibile per il calcolo del premio dovuto per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP, è determinata secondo i criteri previsti per i lavoratori parasubordinati. (cfr Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46 paragrafo F).

<sup>10</sup> Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46. Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.9.

## **8. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali<sup>11</sup>**

Dal 1° luglio 2024 l'importo del premio annuale a persona riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiornato in euro 10,40.

Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo del premio per la regolazione dell'anno scolastico 2023/2024, a seguito della rivalutazione disposta dal citato decreto 5 luglio 2024, n. 114, risulta uguale a euro 10,05 (8/12 di euro 9,87<sup>12</sup> + 4/12 di euro 10,40).

L'importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all'Istituto entro il 30 novembre, per l'importo di euro 10,05 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l'addizionale ex Anmil pari all'1% prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124<sup>13</sup>. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

A seguito dell'articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113<sup>14</sup> che ha esteso anche all'anno scolastico e accademico 2024/2025 la copertura assicurativa per i rischi previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 per gli studenti e gli insegnanti, l'importo del premio annuale di euro 10,40 vale, in via provvisoria, anche ai fini del calcolo per il pagamento dell'anticipo del premio per il predetto anno scolastico/accademico 2024/2025.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2023/2024** e per l'anticipo del premio **2024/2025**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	<b>premio annuale a persona</b>	Anno scolastico 2023/2024 <b>regolazione</b>	Anno scolastico 2024/2025 <b>anticipo</b>
		<b>euro 10,05</b>	<b>euro 10,40</b>

<sup>11</sup> Circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45. Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 2.3.

<sup>12</sup> Circolare Inail 23 maggio 2024, n.12 paragrafo 2.3

<sup>13</sup> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2023, n. 126.

<sup>14</sup> Art. 9, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113: Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 4-*bis*. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025.

## 9. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)<sup>15</sup>

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale<sup>16</sup>.

In relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all'inizio dell'anno formativo 2024/2025 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2024, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:

<b>Anno formativo 2024/2025</b>	
Retribuzione minima giornaliera	<b>euro 67,53</b>
<b>Premio speciale unitario annuale</b>	<b>euro 69,41*</b>

\*per arrotondamento del valore 69,4071

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.

Ne consegue che l'importo di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornato in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita, è rideterminato in **euro 37,42**, a decorrere dal 1° settembre 2024, data di inizio dell'**anno formativo 2024/2025**.

Il Direttore generale  
f.to Marcello Fiori

### **Allegato: 1**

<sup>15</sup> Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 2.6.

<sup>16</sup> Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.